

All' **A.G.R.E.A**

Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All' **APPAG Trento**

Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO

All' **ARCEA**

“Cittadella Regionale”- Loc. Germaneto
88100 CATANZARO

All' **ARPEA**

Via Bogino, 23
10123 TORINO

All' **A.R.T.E.A**

Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE

All' **A.V.E.P.A**

Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All' Organismo Pagatore **AGEA**

Via Palestro, 81
00185 ROMA

All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**

Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO

All' OP della Provincia Autonoma di

Bolzano - **OPPAB**

Via Perathoner 10
39100 BOLZANO 2

All' Organismo Pagatore **ARGEA Sardegna**
Via Caprera 8
09123 Cagliari

Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA

Al **CAA Caf Agri**
Via Nizza 154
00198 Roma

Al **CAA degli Agricoltori**
Via Piave 66
00187 Roma

E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e
dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

A **SIN S.p.A.**

OGGETTO: DOMANDA UNICA 2020 – PAGAMENTO SALDI

Con la presente circolare si comunica la conclusione delle attività propedeutiche al pagamento dei saldi della domanda unica 2020, con particolare riferimento al regime di pagamento di base (titoli), al pagamento per il premio giovane agricoltore ed al pagamento per il greening.

1. Registro Nazionale titoli

a) Riduzione lineare del valore dei titoli a livello nazionale

L'art. 30 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e l'art. 10 del DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabiliscono che devono essere attribuiti titoli dalla riserva nazionale in via prioritaria ai giovani e ai nuovi agricoltori (art. 30, par. 6, del Reg. (UE) n. 1307/2013), nonché agli agricoltori che ne hanno diritto in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo (art. 30, par. 9, del Reg. (UE) n. 1307/2013).

Qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le richieste di accesso alla riserva nazionale per le suddette fattispecie, si procede ad una riduzione lineare del valore di tutti i titoli nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale, a norma dell'art. 31, par. 1, lettere f) e g) del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Al riguardo, si rappresenta che il plafond disponibile per la riserva nazionale 2020 è pari a € 29.493.651,52 e che il fabbisogno complessivo per le fattispecie prioritarie di giovane agricoltore, nuovo agricoltore e provvedimenti amministrativi/giudiziari ammonta ad € 40.133.850,74.

Pertanto, non essendo sufficienti le risorse della riserva nazionale per soddisfare tutte le domande risultate ammissibili, a norma dell'art. 31, par. 1, lettere f) e g) del Reg. (UE) n. 1307/2013, è eseguita una riduzione lineare del valore di tutti i titoli presenti nel Registro Nazionale titoli nel 2020 (esclusi i titoli dalla riserva nazionale 2020) nella misura dello 0,51%.

Inoltre, l'art. 10, comma 3, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabilisce che qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti a soddisfare le richieste di accesso alla riserva nazionale per le fattispecie “abbandono di terre” e “compensazione di svantaggi specifici” (art. 30, par. 7, del Reg. (UE) n. 1307/2013), si procede ad un'ulteriore riduzione lineare del valore di tutti i titoli nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale nel limite massimo dell'1,5%.

Conseguentemente, vista la totale assenza di fondi nella riserva nazionale per l'assegnazione dei titoli per le due fattispecie in questione, a norma dell'art. 10, comma 3, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, è eseguita un'ulteriore riduzione lineare del valore di tutti i titoli presenti nel Registro Nazionale titoli nel 2020 (esclusi i titoli dalla riserva nazionale 2020) nella misura dell'1,5%.

Pertanto, la complessiva riduzione lineare del valore di tutti i titoli presenti nel Registro Nazionale titoli nel 2020 (esclusi i titoli dalla riserva nazionale 2020) è pari al 2,01%.

b) Aumento lineare del valore dei titoli a livello nazionale

L'art. 22 del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che per ogni Stato membro e per ogni anno, il valore totale di tutti i titoli e della riserva nazionale è uguale al rispettivo massimale nazionale annuo stabilito dalla Commissione. Per l'anno 2020 il plafond assegnato all'Italia ammonta a € 2.118.140.000,00 e poiché residuano dei fondi disponibili (€ 10.000.000,00), in applicazione di quanto previsto dalla disposizione sopra citata, è eseguito un aumento lineare del valore di tutti i titoli presenti nel Registro Nazionale titoli nel 2020 (esclusi i titoli dalla riserva nazionale 2020) nella misura dello 0,47%.

Tale aumento incide positivamente sulla riduzione lineare di cui alla precedente lettera a) che pertanto, considerato anche gli arrotondamenti, è applicata nella misura dell'1,53% anziché del 2,01%.

c) Adeguamento VUR (valore medio nazionale del titolo da riserva) delle campagne pregresse

L'art. 30, paragrafo 8, ultimo capoverso, del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che occorre procedere alla modifica annua progressiva del valore dei diritti all'aiuto assegnati dalla riserva nazionale, tenendo conto delle modifiche del massimale nazionale per il regime di pagamento di base conseguenti alle variazioni – al ribasso - del livello dei massimali nazionali stabiliti nell'allegato II del medesimo Regolamento.

Viste le operazioni eseguite ai precedenti punti a) e b) che garantiscono il rispetto del massimale nazionale per il regime di pagamento di base, considerato che per il 2020 il massimale nazionale totale dei pagamenti diretti da corrispondere è uguale al massimale 2019, il valore medio nazionale del titolo da riserva delle precedenti campagne per il 2020 è il medesimo di quello stabilito nel 2019:

- il valore medio nazionale del titolo da riserva 2015, pari ad € 228,76 è fissato ad € 217,17 per la campagna 2020;
- il valore medio nazionale del titolo da riserva 2016, pari ad € 228,84 è fissato ad € 220,13 per la campagna 2020;
- il valore medio nazionale del titolo da riserva 2017, pari ad € 220,61 è fissato ad € 215,08 per la campagna 2020;
- il valore medio nazionale del titolo da riserva 2018, pari ad € 216,60 è fissato ad € 210,52 per la campagna 2020;
- il valore medio nazionale del titolo da riserva 2019, pari ad € 210,75 è fissato ad € 210,75 per la campagna 2020.

d) Calcolo del VUR 2020 (valore medio nazionale del titolo da riserva) e attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale 2020

Ai sensi dell'art. 30, par. 8, 2° capoverso, del Reg. (UE) n. 1307/2013, il VUR è calcolato applicando la seguente formula:

massimale del pagamento di base 2020 (pari a € 2.118.140.000,00) **sottratto** l'importo della riserva nazionale 2020 (pari a € 29.493.651,52) **diviso** il numero totale dei titoli (superficie) nel 2020 (pari a 10.043.780,64).

Il VUR 2020, cioè il valore del titolo da riserva nazionale attribuito nel 2020, è quindi pari a € 207,95.

Con riferimento all'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale, occorre distinguere le diverse fattispecie:

- I. per le fattispecie di giovane agricoltore, nuovo agricoltore e provvedimenti amministrativi/giudiziari, l'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale è eseguita nella misura del 100% delle richieste risultate ammissibili all'esito delle istruttorie;
- II. per le fattispecie "abbandono di terre" e "compensazione di svantaggi specifici", il fabbisogno complessivo risultante dalle istruttorie eseguite è superiore alle risorse disponibili, pari ad € 31.549.739,11 reperite applicando quanto previsto dall'art. 10, comma 3, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 (riduzione lineare del valore dei titoli a livello nazionale nel limite massimo dell'1,5%).

Pertanto, viste le limitate risorse disponibili rispetto al fabbisogno complessivo, ciascun agricoltore riceve l'attribuzione dei titoli in misura pari al 75,00% di quanto avrebbe ricevuto qualora fossero state disponibili le relative risorse finanziarie.

Si precisa, inoltre, che la procedura di attribuzione dei titoli per le due fattispecie in esame tiene conto dei chiarimenti forniti dai Servizi della Commissione con nota Ares (2018) 3226347 del 19 giugno 2018 e di quanto previsto dalla circolare AGEA.2018.99245 del 20 dicembre 2018 e successive modificazioni e integrazioni:

- per gli agricoltori che chiedono nuovi titoli a partire dalla riserva e che non detengono già titoli, il valore di tali titoli è pari alla media nazionale nell'anno di assegnazione, in conformità all'art. 30, paragrafo 10, del Reg. (UE) n. 1307/2013. **Tuttavia, viste le limitate risorse disponibili rispetto al fabbisogno totale, il numero di titoli è ridotto e quindi copre solo una parte della superficie ammissibile detenuta.**

Si riporta di seguito un esempio esplicativo della casistica:

Calcolo dell'attribuzione dei titoli

Superficie (ha) determinata all'esito dell'istruttoria	Importo (€) VUR 2020	Superficie (ha) effettivamente oggetto di attribuzione titoli (*1)	Valore totale (€) dei titoli attribuiti (*2)
5,00	207,95	3,75	779,81

*1: viste le limitate risorse disponibili rispetto al fabbisogno totale, l'attribuzione dei titoli è limitata al 75,00% della superficie determinata all'esito dell'istruttoria (5,00 * 75,00%).

*2: il valore totale dei titoli attribuiti dalla riserva nazionale si ottiene moltiplicando la superficie per la quale è possibile attribuire i titoli (3,75 ha) con il VUR 2020 (€ 207,95).

Titoli attribuiti			
Numero titolo	Quantità titoli	Superficie (ha)	Valore unitario (€)
00000000011	1	1	207,95
00000000012	1	1	207,95
00000000013	1	1	207,95
00000000014	1	0,75	155,96
	Totale	Totale	Totale
	3	3,75	779,81

- per gli agricoltori che già detengono titoli, il valore di tutti i titoli detenuti può essere aumentato fino al valore della media nazionale nell'anno di assegnazione, come previsto dall'art. 30, paragrafo 10, del Reg. (UE) n. 1307/2013. **Tuttavia, viste le limitate risorse disponibili rispetto al fabbisogno totale, detto valore è inferiore alla media nazionale.** Si riporta di seguito un esempio esplicativo della casistica:

Calcolo dell'attribuzione dei titoli					
Numero titolo	Superficie (ha)	Valore (€) unitario PRIMA dell'attribuzione dalla riserva nazionale	Importo (€) massimo attribuibile (*1)	Importo (€) effettivamente attribuito (*2)	Valore (€) unitario DOPO l'attribuzione dalla riserva nazionale
0000001	1	300,00	0	0	300,00
0000002	1	160,90	47,05	35,28	196,18
0000003	1	160,90	47,05	35,28	196,18
	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale

	3	621,80	94,10	70,56	692,36
--	----------	---------------	--------------	--------------	---------------

*1: Importo che sarebbe stato attribuito per ciascun titolo qualora fossero state disponibili le relative risorse finanziarie, calcolato come differenza tra il VUR 2020 (€ 207,95) e il valore del titolo. Il titolo 0000001 non ha diritto all'incremento perché il suo valore (€ 300,00) è superiore al valore del VUR 2020 (€ 207,95).

*2: viste le limitate risorse disponibili rispetto al fabbisogno totale, l'attribuzione dei titoli è limitata al 75,00% dell'importo massimo attribuibile. Tale importo è ripartito tra tutti i titoli (2) che hanno diritto all'incremento di valore, in misura proporzionale al loro valore.

2. Riduzione lineare del pagamento del premio giovane agricoltore 2020

L'art. 51, par. 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che per finanziare il pagamento del premio per i giovani agricoltori gli Stati membri possono utilizzare una percentuale non superiore al 2% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II del medesimo Regolamento. Il plafond disponibile per la campagna 2020, al netto della modulazione, ammonta a € 72.975.695,00.

Gli Organismi pagatori hanno comunicato che l'ammontare complessivo dei pagamenti 2020 relativi al premio in questione è pari a € 99.785.108,89 compresi i pagamenti eseguiti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori per la quota parte relativa al pagamento del premio giovane agricoltore, in applicazione di quanto previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 1307/2013: *“Per finanziare il pagamento previsto dal presente titolo (regime per i piccoli agricoltori), gli Stati membri deducono dal totale degli importi disponibili per i rispettivi pagamenti gli importi che spetterebbe ai piccoli agricoltori: e) come pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5”*. Si precisa che questi ultimi pagamenti, anche se rientranti nel plafond in esame, non subiscono l'applicazione della riduzione lineare, attesa la diversa disciplina vigente per gli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori.

In applicazione dell'art. 51, par. 3, del Reg. (UE) n. 1307/2013, al fine di garantire il rispetto del plafond massimo utilizzabile di € 72.975.695,00 **gli Organismi pagatori eseguono una riduzione lineare del valore dei pagamenti da concedere per il premio giovane agricoltore 2020 nella misura del 26,87%.**

3. Pagamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening)

Con riferimento alla campagna 2020, il valore definitivo dell'importo individuale per il pagamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening) di cui agli artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013, calcolato come percentuale del valore dei titoli attivati dall'agricoltore, **è fissato in 0,5272.**

Detto valore, ai sensi dell'art. 43, par. 9, commi 3 e 4, del Reg. (UE) n. 1307/2013, è ottenuto dividendo il massimale stabilito per il 2020 per il greening (€ 1.111.301.000,00) per il valore totale dei titoli attribuiti nel 2020 (€ 2.107.585.299,29).

Detta percentuale rimane valida anche per la campagna successiva fino a nuova comunicazione.

4. Ordine di applicazione delle riduzioni lineari dei pagamenti

Ai fini dell'applicazione della riduzione lineare di cui al paragrafo 2 della presente circolare, si applica l'ordine stabilito dall'art. 6 del Reg. (UE) n. 809/2014.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

S. Lorenzini

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.lgs. n. 82/2005